



Medienmitteilung – Communiqué aux médias – Comunicato per la stampa – Media release

Berna, 2 dicembre 2010

Embargo: 2.12.2010 17h30

PROCEDURA D'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEL CASO UBS

A-4911/2010: Decisione del Tribunale amministrativo federale del 30 novembre 2010 nella causa cliente UBS contro Amministrazione federale delle contribuzioni, Task Force Amtshilfe USA.

Con decisione del 30 novembre 2010 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto il ricorso di una cliente di UBS che voleva impedire la trasmissione dei suoi dati bancari alle autorità fiscali statunitensi. La decisione concerne la categoria 2/A/b secondo l'allegato del Trattato 2010. Il TAF è giunto alla conclusione che non ci sono indizi sufficienti per dimostrare che la ricorrente fosse domiciliata negli Stati Uniti nel periodo rilevante. Per questa ragione non è permesso trasmettere i suoi dati bancari agli Stati Uniti. La decisione del TAF non può essere impugnata con ricorso al Tribunale federale.

Secondo il Trattato concluso fra gli Stati Uniti e la Svizzera relativo a UBS (Trattato 2010, RS 0.672.993.612) la domanda d'assistenza amministrativa presentata dall'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti si distingue per una particolarità dalle domande d'assistenza amministrativa solitamente inoltrate: essa non menziona il nominativo, l'indirizzo ed altre caratteristiche che consentono di identificare la persona sospettata. L'identificazione delle persone in questione e quindi la decisione, se la persona rientra o meno nella domanda d'assistenza amministrativa, è effettuata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) direttamente in base ai criteri definiti nell'allegato del Trattato 2010. L'AFC non è tuttavia in grado di accertare in modo completo i fatti corrispondenti sulle base dei documenti bancari forniti da UBS.

Il TAF ha quindi di verificare unicamente, se ci sono indizi sufficienti che consentono di confermare l'ipotesi, secondo cui una persona coinvolta nella domanda d'assistenza amministrativa adempie i criteri d'identificazione personale previsti nell'allegato del Trattato 2010 (ad esempio il criterio del "US domicile"). Il TAF corregge i fatti corrispondenti accertati dall'AFC solamente, se ci sono errori palesi, lacune o contraddizioni o nel caso in cui la persona coinvolta nella domanda d'assistenza amministrativa può invalidare in modo chiaro e decisivo l'ipotesi, secondo la quale le caratteristiche d'identificazione personale secondo l'allegato del Trattato 2010 sono date.

Il TAF ha inoltre deciso che il concetto del "US domicile" deve essere interpretato secondo le regole della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CV, RS 0.111). Il TAF è giunto

alla conclusione, che il concetto del "US domicile" non può essere interpretato diversamente da quanto inducono a pensare le interpretazioni giuridiche degli stati contraenti interessati. Una persona inclusa nella domanda d'assistenza amministrativa è considerata come "US domiciled", se nel periodo rilevante aveva il suo centro degli interessi vitali negli Stati Uniti.

Secondo il TAF non si sono nel caso concreto indizi sufficienti per ritenere che la ricorrente fosse domiciliata negli Stati Uniti nel periodo rilevante. Il TAF ha quindi potuto lasciare aperta la questione a sapere, se la ricorrente sarebbe riuscita attraverso i documenti presentati al TAF a invalidare in modo chiaro e decisivo l'ipotesi, secondo cui vi fossero indizi sufficienti (non adempiuti nel caso concreto) per considerarla domiciliata negli Stati Uniti nel periodo considerato.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e di una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

Per maggiori informazioni

Andrea Arcidiacono, responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berna
Tel: 058 705 29 86; Cellulare: 079 619 04 83, andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch